IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVI - Serie V - Vol. III - Fasc. III - Marzo 1931

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del Sommo Pontefice Pio XI.** Lettera apostolica *Antoniana sollemnia* sul centenario della morte di sant'Antonio di Padova, p. 65. - **Pontificia Commissione interpr. del Codice.** Tre risoluzioni di Plenaria, p. 72. — **DISCUSSIONI.** Intenzione e condizione nel consenso matrimoniale, p. 73. — **LEGGI CIVLI-ECCLESIASTICHE.** Testo unico sugli assegni al Clero, p. 82. — **RECENSIONI**, p. 95.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Al Vescovo di Padova in occasione delle feste centenarie di S. Antonio. [« Osservatore Romano »] *9-10 marzo 1931.*

Lettera Apostolica. – *Venerabile fratello, salute e apostolica benedizione.* — Le solenni feste antoniane che saranno celebrate felicemente in questo anno, al compiersi cioè del settimo centenario della santissima morte del Taumaturgo di Padova, e che si protrarranno anche nel prossimo anno, in memoria della canonizzazione del medesimo Santo, avvenuta essa pure sette secoli fa, un anno dopo la morte, saranno, come ne abbiamo piena fiducia, celebrate in modo da ravvivare la pietà cristiana e da cooperare non poco alla salute delle anime. Sappiamo infatti che in codesta città, sede del tuo episcopato, si sono costituiti due Comitati allo scopo di preparare e promuovere con zelante attività questa celebrazione religiosa e civile; ai quali Comitati non mancheranno di prestare il loro favore e la loro valida cooperazione non solo quanti, della grande famiglia francescana, venerano questo fiore di santità come gloria e decoro dell'Ordine loro religioso, ma altresì le pubbliche autorità unite ad essi in una nobile gara di intendimenti e di propositi.

Sappiamo parimenti, o venerabile fratello, che tu hai diretto a tutti i vescovi dell'Orbe cattolico una lettera circolare con la quale li inviti fraternamente a voler prender parte a questo fausto avvenimento ed a volerne promuovere la commemorazione nelle rispettive diocesi.

Ma se è cosa opportuna che queste feste siano celebrate dovunque, molto più è opportuno che si abbiano speciali manifestazioni di letizia e di pietà cristiana a Padova e nel Portogallo, ed in modo più particolare a Lisbona, ove il Santo ebbe i natali. Per la qual cosa abbiamo appreso con vivo compiacimento che il Nostro diletto figlio, il Cardinale Patriarca di Lisbona, col pieno favore di ogni ordine di cittadini, ha già espresso il proposito di celebrare con grande solennità queste feste nella patria del Santo. E il Nostro paterno compiacimento è stato ancora accresciuto dalla notizia che abbiamo avuto, che cioè questa centenaria commemorazione si svolgerà in fraterna unione di propositi; di maniera che una rappresentanza di cittadini Padovani, in questa fausta occasione, si recherà a Lisbona, e così pure dalla capitale del Portogallo verrà a Padova, nei giorni più solenni, una rappresentanza della

patria del grande Taumaturgo. Come è dunque possibile che non nutriamo viva la speranza nell'animo Nostro, che cioè S. Antonio, ovunque implorato e supplicato con pubbliche preghiere, vorrà risvegliare la fede e la pietà nelle menti e nei cuori, e vorrà richiamare i suoi devoti dalle cose caduche e transitorie di questa vita alla meditazione delle cose celesti e sempiterne? Come non avremo la consolante certezza che da questa commemorazione ne verranno non pochi benefizi non solo per i singoli cittadini, ma altresì per l'intera società? Ed invero, come il nostro Santo illuminò con la cristiana sapienza, e quasi pervase col profumo delle sue virtù l'età procellosa in cui visse, infetta troppo spesso di costumi perversi, così parimenti è giusto sperare che egli, richiamato nella mente e nel cuore di molti in occasione di queste feste secolari, ecciti e faccia convergere coi suoi esempi verso quei nobili ideali, per cui siamo nati e a cui dobbiamo tendere, anche l'età nostra, dimentica assai spesso di Dio e dell'eterna felicità, agitata dalla febbre dei piaceri, ed esageratamente cupida di grandezze terrene.

Tuttavia, affinchè queste Nostre speranze e voti possano conseguire l'esito desiderato, è del tutto necessario che non solo si abbiano solennità esteriori e si tributi al Santo di Padova onore e culto, ma altresì che tutti, col maggiore impegno possibile, si studino di meditarne le virtù e di applicarsi alla loro imitazione. Al qual proposito molto giustamente ammonisce S. Agostino: « La carità, qualora esista, è necessario che operi; la fede stessa opera sempre per mezzo della carità » (1).

È a tutti noto infatti, o venerabile fratello, che S. Antonio di Padova è oggetto di quasi universale culto da parte del popolo e che moltissime sono le preghiere che a lui si innalzano dovunque; ma non è forse vero che queste preghiere si rivolgono a lui specialmente allo scopo di ottenere dei favori temporali e spesso delle grazie prodigiose, mentre la maggior parte dei fedeli, non conoscendo nè la sua vita nè la sua santità, niente altro riconosce ed ammira in lui se non il grande Taumaturgo?

Riteniamo quindi consentaneo all'alto ufficio apostolico che per divina disposizione esercitiamo, delineare le principali virtù e le singolari doti di animo che adornavano questo eroe di santità, facendo Nostra la sentenza ed ammonimento che leggiamo nel *Breviario*: « Imitari non pigeat, quod celebrare delectat ». « Non trascuriamo cioè di imitare ciò che con tanto diletto celebriamo »(2). Sarà poi tuo compito, venerabile fratello, e di tutti coloro, specialmente dei ministri sacri, i quali venerano con particolare devozione S. Antonio di Padova, non solo meditare attentamente, ma anche illustrare e proporre all'imitazione dei fedeli quegli insegnamenti, che Noi con questa lettera veniamo brevemente svolgendo.

« Fra gli uomini preclarissimi – così il Nostro predecessore di f. m. Leone XIII nella sua lettera al Cardinale Patriarca di Lisbona (2 maggio 1895) – dalle virtù e dalle sante gesta dei quali è derivata singolare gloria al Portogallo, ben a ragione si deve annoverare con la massima lode S. Antonio detto di Padova a cagione del luogo ove morì santamente. La fama dei suoi

(1) *In Psalm. XXXI*, 6.

(2) Lezione IV nel *Comm. plurim. Mart.* (S. Cesario d'Arles?).

molti miracoli essendosi estesa presso tutti i popoli, egli ha contribuito ad accrescere lustro e decoro al nome Portoghese, ed in modo speciale alla città di Lisbona, che lo ebbe per figlio ». Quivi infatti il nostro Santo nacque, da nobile famiglia, e per prontezza d'ingegno e per abbondanza di censo non meno che per pregio di nobiltà fra i primi cittadini, poteva fino dai primi anni prevedere e quasi pregustare un luminoso avvenire, tale da ripromettersi tutte le gioie che danno i piaceri ed insieme gli splendori di una gloriosa e proficua carriera. Tuttavia egli, ancor nel fiore della giovinezza, con sublime letizia dell'animo suo, abbandonò tutte queste cose – e cioè i beni paterni, gli auspici di grandezza umana, le lusinghe dei piaceri –; e non solo le abbandonò, ma le scosse via generosamente da sè quasi pesanti catene, che trattenevano ed impedivano le sue ascensioni verso gli ideali celesti. Pertanto, in un primo tempo chiese umilmente ed ottenne l'umile saio della Congregazione dei Canonici di S. Agostino, e in appresso, bramoso di maggior perfezione, abbracciò con grandissimo amore il nascente Ordine del Serafico Patriarca di Assisi. In questo genere di vita egli progrediva con tanta alacrità che sembrò raggiungere in breve tempo il fastigio più alto di ogni virtù. E fra i singolari pregi di santità, con cui egli cercava con ogni mezzo e con ogni pia industria di adornare il suo animo, risplende anzi tutto il fiore della castità più assoluta, per cui era considerato ed ammirato da tutti quale un angiolo rivestito di umana carne.

Non si creda però che il nostro Santo non sentisse le lusinghe e le attrattive dei piaceri, nè abbia sperimentato quegli sregolati impulsi dell'animo e dei sensi, che, come tutti sanno, gravano quale triste retaggio del peccato originale, su tutto il genere umano; che anzi la storia riferisce come egli, ancora nella sua età giovanile, dovette lamentare nei suoi membri quella legge funesta, insorgente contro la legge superiore dell'animo, della quale sì vivamente ebbe a dolersi lo stesso Apostolo delle genti (1). Egli tuttavia tanto fortemente vi si oppose e tanto diligentemente, che, repressi e sedati i movimenti impuri e disordinati della natura decaduta, potè conservare illibato il candido fiore della pudicizia. E chi potrebbe esprimere a parole quei supremi gaudii che inondarono l'animo del castissimo giovane, dopo ottenuta questa segnalata vittoria? Nè soltanto egli conseguì le celesti ebbrezze, quale ambito premio per avere disprezzato e domato le fallacie dei sensi, ma potè altresì godere dell'aspetto e delle carezze soavissime di colui che « si pasce fra i gigli » (2). Si narra infatti che un giorno, mentre egli se ne stava ritirato nella sua cella, assorto nella preghiera o intento nello studio e meditazione delle Sacre Scritture, all'improvviso una luce fulgidissima inondò la stanza e Gesù Bambino disceso dal cielo gli apparve sorridendo con dolcezza paradisiaca. Nè soltanto gli apparve, ma avvicinatosi, lo abbracciò con la sua piccola mano, e scambiò con lui le carezze ed i baci più ardenti.

È perciò che in memoria di questo meraviglioso avvenimento, anche ai nostri giorni, le immagini del Santo di Padova presentano alla pietà del popolo, in modo tanto significativo, il santo giovane francescano nell'atto di

(1) Cfr. *Rom.*, VII, 23.
(2) *Cant.*, II, 16.

reggere con una mano un bianco giglio simbolo della sua innocenza, e con l'altra nell'atto di stringere al seno il divino Fanciullo con atteggiamento di caldissimo affetto.

A questo punto Noi riteniamo opportuno, nell'intendimento che tutti meditando le Nostre parole procurino di trarne profitto per le loro anime, esaminare ed esporre con quali mezzi S. Antonio potè custodire illibata la propria innocenza ed in pari tempi potè raggiungere uno dei più alti fastigi della santità.

Anzi tutto egli cercò di conquistare la cristiana umiltà, fondamento di ogni virtù, senza della quale non è possibile incamminarsi con fiducia nella via della perfezione e tanto meno raggiungerne la cima. Infatti, benchè egli fosse da tutti guardato con ammirazione e fosse chiamato dallo stesso Serafico Padre e Maestro col titolo onorifico di « vescovo », tuttavia, stimandosi qual servo inutile, non andava in cerca delle dignità e degli offici più cospicui, ma piuttosto era solito cercare le cariche più spregiate e la beata solitudine. Nè si deve ritenere che questo derivasse in lui da debolezza di indole o da fiacchezza di carattere; come ai nostri giorni molto a torto vanno dicendo alcuni, che, esaltando soverchiamente il pregio della fortezza d'animo, si permettono inconsultamente e temerariamente di discutere intorno alla santità degli eroi della Chiesa cattolica. Ed in vero vediamo che più volte il Santo si mostrò pieno di coraggio e di singolare fortezza; come, per esempio, quando si fece incontro a quel potente e violentissimo principe, che fu Ezzelino da Romano, il quale in quei giorni infieriva da tiranno contro Padova e contro le città finitime; ed in nome della giustizia e della carità cercò di conciliare la pace fra i popoli guerreggianti e d'impetrare la libertà ai tanti e tanti prigionieri, che gemevano fra le catene nelle più orribili prigioni. Dal che risulta chiaro come l'uso della cristiana umiltà non abbassa la dignità dell'animo, non ne sminuisce il vigore, ma anzi lo accresce grandissimamente.

Questi inoltre furono gli altri mezzi e le pie industrie con cui il nostro Santo cercò sempre di custodire illibata la sua pudicizia e di raggiungere le più alte cime della santità. Egli disprezzava le ricchezze e teneva da esse completamente distaccato l'animo suo, seguendo i fulgidi esempi del Patriarca di Assisi, che si congiunse in mistico sposalizio con la povertà evangelica. Rinunziò a quasi tutti i comodi della vità, e non soltanto si distaccò con tutte le forze da queste cose terrene, ma rinunziò altresì a sè stesso per potere più speditamente attendere a Dio e al suo divino servizio. Seppe congiungere alla vigile e accurata mortificazione dei sensi la più diligente fuga delle occasioni e dei piaceri; e sopra tutto, poichè giustamente non dava alcun affidamento alle proprie forze, insisteva notte e giorno nelle preghiere più fervorose, tantochè si può dire ben a ragione che la sua vita fu una continua preghiera innalzata al trono di Dio. Egli sapeva bene infatti che noi abbiamo continuamente bisogno dell'aiuto divino, poichè, come dice S. Paolo, « non siamo sufficienti a pensare qualche cosa da noi, come da noi, ma la nostra sufficienza ci viene da Dio » (1).

Come la terra, qualora venga privata della luce e del calore del sole, rimane squallida e inerte, così l'animo dei mortali se, per mezzo della pre-

(1) *II Cor.*, III, 5.

ghiera, non viene illuminato e nutrito dalla grazia dell'eterno Sole, non può resistere ai pravi impulsi dei piaceri, non può alimentare la fede e la carità, non può infine compiere quelle sublimi ascensioni verso gli ideali più fulgidi della santità. Ma se il nostro Santo, secondo l'esortazione divina: « È necessario sempre pregare e non venir meno » (1) non cessò mai di effondere con la preghiera il suo amore verso Dio, quando però giunse a presentire l'avvicinarsi della morte, non desiderò più altro, più altro non cercò se non di separarsi completamente dagli uomini e da tutte le cose transitorie di quaggiù, per avere la somma gioia di tenersi costantemente in familiare unione con Dio. Si narra infatti che egli trovandosi in un bosco silenzioso e appartato presso l'eremo di Camposampiero ed avendo quivi veduto un albero folto e ben solido, espresse il desiderio che fosse per lui costruita fra quei rami una piccola cella pensile, nella quale poter passare l'ultimo scorcio della sua vita nella solitudine e nella beata contemplazione. Soddisfatto in questo suo desiderio, egli salì giubilante al piccolo nido preparatogli, nel quale per qualche tempo trascorse una vita più angelica che umana, contemplando nell'estasi, ardendo di amore divino, pregustando la felicità sempiterna.

Ma se il nostro Santo, come abbiamo fin qui esposto, risplende per i pregi delle più esimie virtù, la gemma più rifulgente nel serto luminoso della sua santità fu senza dubbio lo zelo apostolico di cui egli era infiammato; quello zelo apostolico intendiamo dire, che ha il suo fondamento sicuro nella perfezione interiore dell'animo e che da essa attinge ed esprime continuamente la propria forza ed attività. Egli infatti fino dai primi anni della sua vita religiosa, essendo venuto a conoscere le gloriose gesta dei protomartiri francescani – i quali si erano recati nel Marocco per apportare a quei popoli barbari la luce della civiltà cristiana, ed avevano quivi sparso il loro sangue per il nome di Gesù Cristo – ed ardendo dal desiderio di apostolato e di martirio, chiese insistentemente che a lui pure fosse permesso di prender parte a quelle spedizioni missionarie e di potere con la sua opera e, se fosse necessario, anche con lo spargimento del sangue, propagare ed amplificare il Regno di Gesù Cristo.

Ottenuto però l'appagamento di questo suo ardente desiderio ed avendo approdato sulle spiagge dell'Africa, fu incontanente colpito da insistente febbre, per cui, per la malandata salute, fu costretto a ritornare verso la patria. Ma la nave, che avrebbe dovuto dirigere il suo corso verso il Portogallo, sospinta da vento contrario, raggiunse il lido d'Italia; d'Italia, diciamo, che da questo nuovo apostolo di carità, da questo mirabile araldo della divina parola, non senza predisposizione della divina Provvidenza, doveva essere percorsa ed illuminata. Qui infatti, specialmente cominciò a risplendere il suo ardore e la sua attività apostolica, qui si svolsero i suoi lavori di apostolato; come pure in molte provincie della Francia, giacchè il nostro Santo, senza alcuna preferenza di nazioni e di razze, tutti egualmente abbracciava col suo laborioso zelo, e cioè i suoi cari Portoghesi, come gli Africani, gli Italiani, i Francesi, e quanti infine veniva a sapere che erano privi della luce della verità cattolica.

Contro gli eretici poi, e cioè contro gli albigesi, i catari e i patarini,

(1) Luc., XVIII, 1.

che in quel tempo quasi dovunque infierivano cercando di estinguere nei cuori dei fedeli la luce della vera fede, egli combattè tanto coraggiosamente e felicemente da ricevere ben a ragione il titolo di « Martello degli eretici ».

Però, mentre inveiva con quella sua eloquenza veemente e calorosa asprezza oratoria contro gli eretici di ogni specie e contro i costumi depravati, con coloro tuttavia, che accecati dall'errore, andavano in cerca con desiderio della luce del Vangelo, con coloro che fuori della retta strada cercavano affannosi la via della verità, coi « figli prodighi » infine desiderosi del perdono e dell'amplesso del Padre celeste, egli aveva viscere paterne di carità.

Nel predicare poi non cercava il favore popolare, non la grazia dei ricchi e dei primati, non il vano plauso e la piccola gloria degli uomini; nè faceva mostra della propria dottrina o ne menava vanto a modo dei venditori di merce, ma illustrava con intelletto d'amore quella divina sapienza, che aveva attinto dalla lettura assidua delle Sacre Scritture.

Non è quindi a meravigliarsi se il Nostro predecessore di f. m. Gregorio IX, usava chiamarlo col titolo onorifico di « Arca del Testamento »; non è a meravigliarsi se Egli potè richiamare con la sua voce e col suo esempio una così grande moltitudine di persone dai sentieri dell'errore alla via retta, dall'indifferenza nella fede e dal torpore nella carità al conseguimento delle virtù cristiane. Benchè infatti egli non cercasse, come già abbiamo detto, nè il plauso degli uomini, nè la gloria, tuttavia sapeva avvincere a sè stesso in tal modo l'animo degli uditori, che essi, dimentichi del tempo e dei disagi, non si stancavano mai di stare ad ascoltarlo, ed erano colpiti e affascinati dalla sua parola di maniera che sentivano profondo il rimorso nel loro cuore per le scelleratezze commesse, e provavano vivo il desiderio di incamminarsi verso la via della rettitudine e della virtù. E poichè la fama di questo meraviglioso araldo della verità evangelica andava crescendo dovunque, un'ingente moltitudine di persone confluiva a lui da ogni parte, non solo dalle regioni vicine, ma altresì dalle città, dai paesi e dai più piccoli casolari lontani, e si assiepava intorno a lui in modo che la sua robusta voce poteva appena giungere alle ultime schiere degli intenti uditori. Si poteva vedere i soldati, almeno per qualche tempo, abbandonare le loro armi, i coloni i loro campi, i mercanti le loro botteghe ed infine gli operai le loro officine per potersi recare ad ascoltarlo; e certamente ciascuno ritornando alle proprie occupazioni, si sentiva non solo chiamato, ma anche attratto vivamente verso la via della perfezione cristiana.

Nè mancarono a questo uomo apostolico quei segni meravigliosi e quei prodigi, con cui Iddio, specialmente nelle età più tempestose, sembra sostenere in modo particolare la sua Chiesa e sembra quasi voler dare al sua divina conferma e il suo sigillo alla dottrina e all'opera dei propri araldi. Per mezzo di questi portenti Egli potè spesso non solo convincere gli eretici sdegnosamente protervi contro gli insegnamenti cattolici, e potè abbattere le loro macchinazioni, ma potè anche talora riportare la pace negli animi dei cittadini divisi dalle inimicizie e dall'odio fraterno.

A questo proposito il medesimo Nostro predecessore Gregorio IX, nella Lettera Decretale, « Cum dicat Dominus » del 3 giugno 1232, con la quale innalza il nostro Santo agli onori dell'altare, ha queste parole: « Volendo

Iddio manifestare in modo meraviglioso la potenza della sua virtù, e volendo nella sua misericordia attuare la causa della nostra salute, onora frequentemente anche nel secolo i suoi servi fedeli, che sempre Egli onora nel Cielo, operando in memoria di essi dei segni e dei prodigi, per confondere la pravità degli eretici, per confermare la fede cattolica, affinchè i fedeli, scossoil torpore della loro mente, vengano eccitati con fervore all'esercizio delle opere buone; affinchè gli eretici, allontanata la caligine della cecità, in cui giacciono, dallo smarrimento dell'errore si riducano alla via retta; affinchè i giudei e i pagani, riconosciuta la vera luce, corrano a Cristo, luce, via, verità e vita ».

Adunque a questo luminare di santità, di cui la Chiesa nostra si gloria, si volgano tutti con venerazione, e si studi ciascuno di ordinare la propria vita sull'esempio delle sue virtù e con le sue sante gesta. Imparino da lui i giovani, coloro specialmente che militano nelle schiere dell'Azione Cattolica, a fuggire le lusinghe del secolo e ad innalzare il loro animo casto e pio verso gli ideali più nobili e più santi; imparino da Lui coloro che lavorano nelle missioni cattoliche, a non lasciarsi abbattere nelle cose avverse, a non insuperbirsi nelle prospere, e ad ardere continuamente di zelo apostolico; gli oratori sacri finalmente imparino ad attingere dalle pure fonti della Sacra Scrittura la divina sapienza, ed a modellare la loro vita sugli esempi e precetti di Gesù Cristo onde potersi preparare degnamente al ministero importantissimo della predicazione. Ed in modo specialissimo desideriamo che coloro i quali hanno abbracciato la vita religiosa, ed in primo luogo i figli dell'inclito Ordine Serafico cerchino tutti di emulare con nobile gara i meriti e le virtù singolari di questa purissima gloria della grande famiglia francescana.

Ormai, o venerabile fratello, non ci resta altro che benedire ed augurare un felice esito alle varie celebrazioni e cerimonie, che, durante il corso di queste feste secolari, siete per compiere. Fra le quali, Ci piace in modo speciale ricordare, esprimendovi i Nostri rallegramenti e le Nostre paterne esortazioni, sia i numerosi e pii pellegrinaggi, che, nel corso del presente e del prossimo anno, affluiranno da ogni parte al glorioso sepolcro di S. Antonio; sia il Convegno missionario e la Settimana sociale, che saranno celebrati a Padova nel prossimo mese di settembre; sia infine il Congresso eucaristico, con cui, l'anno prossimo, le solennità antoniane coi migliori auspici volgeranno degnamente al loro fine.

Voglia Iddio benedetto, per l'intercessione del Grande Santo di Padova, che queste cose, che Noi, con la presente lettera a te indirizzata, abbiamo siano richiamato alla mente dei fedeli, siano attentamente meditate da tutti e in pari tempo attuosamente tradotte in pratica.

Intanto sia conciliatrice dei celesti favori e testimone della Nostra partena benevolenza la Benedizione Apostolica, che Noi di gran cuore impartiamo a te, venerabile fratello, a tutti i tuoi fedeli, a quanti si recheranno a Padova a prender parte alle feste secolari, ed in modo particolare a tutta la dilettissima famiglia del Serafico Patriarca, ed anzitutto a coloro che con tanto zelo custodiscono la mirabile basilica antoniana e le spoglie del Taumaturgo.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 1 marzo dell'anno 1931, decimo del Nostro pontificato.

PIUS PP. XI

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

Risposte a dubbi proposti [« A. A. S. », XXIII, pag. 110].

Risoluzioni. – I. *De ecclesiae consecratione.* — D. An vi canonis 323 Abbas *nullius*, charactere episcopali carens, ecclesiam in alieno territorio valide consecrare possit ex eiusdem Ordinarii licentia.

R. *Negative.*

II. *De substitutione chorali.* — D. An sub nomine *Canonici* vel *Beneficiarii*, de quibus in canone 419 § 1, veniant eorumdem coadiutores.

R. *Negative.*

III. *De consultoribus dioecesanis.* — D. An sub nomine *Sacerdotes*, de quibus in canone 423, veniant etiam Religiosi vel Religiosi saecularizati.

R. *Negative.*

Datum Romae, ex Civitate Vaticana, die 29 mensis Ianuarii 1931.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

L. ✠ S.

I. Bruno, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Riguardo al I: è diritto antichissimo, come dimostra lungamente Benedetto XIV, nella lett. *Ex tuis precibus*, del 16 novembre 1748 con cui concede all'abate Engelberto de Sirgestein, di consacrare la chiesa abbaziale Campidonense (in diocesi di Magonza) cfr. *Fontes*, II, 393 (p. 186): « Ecclesias consecrandi privilegium, quod alioquin nulli convenit nisi episcopali dignitate praefulgeat, concedere.... uni Summo Pontifici peculiaris haec iurisdictio reservatur ». Il canone 323, § 2, ove si concede « potest quoque ecclesias... consecrare », si richiama al canone 294, § 2, e quindi è affetto, come questo stesso, dalla limitazione ivi espressa: « intra sui territorii fines ».

Riguardo al II la risposta conferma quanto a suo tempo deducemmo dal principio che il coadiutore non è vero, ma *fictus* canonicus, constituendosi *nunc* ma *pro tunc.*

Riguardo al III basta ricordare che (canone 427), i Consultori diocesani tengono le veci dei *canonici* di cattedrale, per la precaria condizione che non possono ancora costituirsi proprie prebende canonicali: sono dunque *in via* di diventar canonici, come le quasi-parrocchie in parrocchie, i vicariati in diocesi, ecc. Ora è ovvio che i religiosi non possono diventar canonici: ne conviene ammettere *in via* chi è escluso *in termino.* I religiosi secolarizzati per sè potrebbero essere canonici; ma già il canone 642, § 1, li esclude da « quolibet *beneficio* in.... ecclesiis cathedralibus »; dunque si vieta anche l'*ufficio* che in quelle cattedrali tien vece del *beneficio* canonicale.

DISCUSSIONI

Intenzione e condizione nel consenso matrimoniale.

Base fondamentale della dottrina e della pratica matrimoniale della Chiesa, è il principio che sacramento del matrimonio è lo stesso contratto e quindi il consenso delle parti contraenti. Qui si scorge materia e forma del sacramento: materia il « duorum placitum »; forma la sua espressione esteriore legittima; secondo altri, materia sarebbe il mutuo diritto matrimoniale (ius in corpus), forma la tradizione vicendevole di esso. Ma come ogni sacramento consiste in un segno sensibile, questa seconda opinione può valere solo a designare una materia e forma *remota* di fronte alla *prossima*, ch'è meglio scorgere nel consenso, e nella sua manifestazione, la quale ultima viene infatti disciplinata dalla Chiesa come « forma substantialis ». Resta ad ogni modo vero che matrimonio e sacramento sono tutt'uno, che l'uno è inscindibile dall'altro, e non può esservi sacramento valido se non vi è contratto valido, e segnatamente il valido consenso. La sola forma esteriore esprimente il consenso, come non basta pel contratto, non basta pel sacramento: occorre anche l'intenzione interiore.

Questo concetto della *contrattualità* del rapporto nel matrimonio, per cui causa efficiente di questo sta nel consenso iniziale, e nel vincolo che ne consegue, è propria del diritto cristiano o canonico, a differenza del diritto romano, in cui non si parla di contratto, ma di semplice *stato di fatto*, derivante dalla concessione dell'*honor matrimonii* alla donna da parte dell'uomo, o dalla semplice *maritalis affectio* di questo. Per altro dal diritto romano è stata tolta tutta l'elaborata trattazione del contratto, come consenso e come vincolo, e tutta la casistica relativa alla ricerca e alla prova del consenso iniziale, applicandola al negozio giuridico del matrimonio, le cui qualità essenziali vengono desunte o riconfermate dalla sua sacramentalità, e sono come tutti ben sanno, l'indissolubilità (bonum sacramenti), unicità (bonum fidei), mentre lo scopo primario è dato dalla stessa natura del contratto specifico (bonum prolis).

In ogni contratto, qualunque possa essere, la parte contraente, nel volere il contratto, vuole di necessità tutto quello che è essenziale alla sua sostanza. E lo stesso deve dirsi del matrimonio: le parti che vogliono contrarre il matrimonio non possono fare a meno di volere tutto quello che ad esso è essenziale; quindi, sino a prova contraria, deve presumersi che le hanno volute; se poi si porta la prova che le hanno escluse dall'atto della loro volontà, dal consenso, risulta chiaro che non hanno voluto il matrimonio stesso: il loro consenso è invalido, perchè non è matrimoniale. In tale caso non solo è legittima, ma è necessaria l'indagine della inesistenza del vincolo, appunto in ragione della sua altezza spirituale e della rigidità del vincolo indissolubile che si imporrebbe ingiustamente ove si provi la mancanza del consenso iniziale.

D'altra parte questa prova, psicologica, è di grandissima difficoltà, e ben raramente conduce alla certezza giuridica voluta: in chè è certo da scorgersi una garanzia maggiore della indissolubilità del vero vincolo, pel quale sta tutto il *favor iuris*, a segno che già Innocenzo III dichiarò « esser meglio che restino legati quelli che non possono portar la prova d'esser liberi, che correre il rischio di liberare anche un solo che sia legato innanzi a Dio ». Peraltro se non ostante queste difficoltà, anche in un sol caso si potesse raggiunger la prova giuridica della inesistenza del consenso iniziale sarebbe giustificato il complesso ordinamento della dottrina per accertarla. Giova quindi riassumere di questo i punti fondamentali, dimostrando, specie su la base del diritto romano, come essa risponda in tutto alla teorica classica del consenso contrattuale valido, e dia la più sicura garanzia, che un giudizio il quale segua severamente le norme stesse, ben difficilmente potrà condurre anche a un sol caso di annullamento di vero matrimonio.

Oltre la presunzione generale derivata dal favore del matrimonio, a ostacolare la prova sorge la presunzione specifica che l'intenzione interna sia sempre conforme ai segni e alle parole usate nel rito, e alla intenzione generica di fare il matrimonio come si è solito farlo, secondo la legge di Dio autore della natura e del matrimonio, e come fu regolato da Cristo. Basta il dire che due intendono sposarsi, per ritenere implicito tutto ciò: quei due sono i ministri stessi del sacramento, ed è risaputo che per effettuare il sacramento basta che il ministro intenda fare quel che suol fare la Chiesa.

Appellarsi all'*errore* in cui i contraenti, o uno solo di essi, sia, riguardo alle qualità essenziali del matrimonio, non varrebbe: perchè qui si tratta di intenzione della *volontà*, mentre l'errore è una falsa apprensione che resta nell'*intelletto*. Omesso che l'errore su le qualità essenziali del matrimonio dovrebbe provarsi, e che tale prova è più difficile per una parte contraente cattolica, rimane sempre la possibilità che la volontà dia un consenso perfettamente valido, non ostante che l'intelletto aderisca a un'idea o concetto erroneo su le qualità essenziali. E ciò anche consapevolmente: per esempio, la parte acattolica la quale è fermamente convinta e persuasa che il matrimonio per sè può essere sciolto in dati casi, per esempio, di adulterio, può benissimo impegnarsi con la comparte cattolica, e in riguardo ad essa, a un matrimonio del tutto e in ogni caso indissolubile. Qui è la volontà in diretta opposizione con l'errore teoretico, ma anche prescindendo da ciò, finchè l'errore resta nell'intelletto, la volontà, sia che rifletta su l'errore, sia che non vi rifletta, può determinarsi indipendentemente da esso. Quindi nessun errore come tale può invalidare il consenso, a meno che non si tratti di errore di persona o equivalente, di ignoranza del fine primario del matrimonio, – e ciò per evidente diritto di natura – o di errore nel credere libera la persona schiava di schiavitù propriamente detta – e ciò per legge positiva della Chiesa: in questi casi, chi ha sposato Tizia credendo di sposare Caia, chi ha fatto il matrimonio credendo di stringere semplicemente una società amichevole, senza alcun riguardo alla prole, chi ha sposata una persona schiava credendola libera, se non vuol subire le conseguenze di questo errore, può addurre questo semplice errore per annullare il matrimonio. Ma ogni altro errore anche su le proprietà *essenziali* del matrimonio, non invalida il

contratto se non ha influito positivamente, o limitato il *consenso* della volontà, nel momento di contrarre.

E non giova insistere che se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, non si sarebbe voluto il matrimonio, ossia che proprio questo errore ha dato causa al matrimonio, poichè non si ricercano i motivi del consenso, ma l'inesistenza del consenso: su questo esiste, sia pure per errore, il matrimonio esiste. Non si tratta di quello che si *sarebbe* voluto, ma di quello che si è voluto, qualunque sia la ragione del volere o non volere. La volontà puramente interpretativa o abituale, non è vera volontà, anzi non esiste nemmeno, perchè non si è mai concretata: e provando l'errore che le ha impedito di venire alla luce, si arreca solo una prova di più del fatto che non è esistita. Altrimenti si aprirebbe un varco larghissimo a querele di nullità: ogni maritato o maritata scopre *in seguito* difetti nella comparte, e spesso sono difetti tali che alcuno potrebbe anche giurare che, se avesse conosciuto prima la cosa, non avrebbe fatto il matrimonio con la comparte difettosa: bisogna solo concluderne che purtroppo il matrimonio è fatto e non si può tornare addietro.

Occorre dunque un atto positivo della *volontà*, contrario all'intenzione matrimoniale manifestata nel consenso dato al momento di contrarre, per cui possa dirsi mancare nel caso lo stesso consenso matrimoniale. Questo viene così a mancare sia *assolutamente*, pel fatto che si ha nel contrarlo una intenzione contraria al consenso, o totale, al negozio stesso del matrimonio, o parziale, ad alcuno dei tre suoi beni essenziali; e viene a mancare *ipoteticamente*, in quanto viene subordinato a una condizione, la quale, o lo nega sul fatto stesso, o lo sospende fino a un dato evento. Ma come si dimostra, praticamente, tale intenzione e condizione contraria?

Si noti bene che da essa deve dedursi la mancanza del consenso nell'atto stesso di contrarre; ora in quel momento l'espressione del consenso riveste una data formula esterna, determinata per lo più dal rituale o formulario conforme alla confessione del contraente. Il rituale o formulario cattolico non include, nè permette l'inclusione di alcuna limitazione del consenso: si tollera soltanto, col permesso esplicito dell'Ordinario, l'apposizione di una condizione lecita sospensiva, ma in questo caso, nell'attesa che l'evento si compia, è sospeso qualsiasi effetto del matrimonio, segnatamente la vita comune: onde, praticamente, nessuno che contrae con rito cattolico, enunzia nel momento del consenso alcuna condizione. Ma fra gli acattolici possono esistere rituali che includano qualche limitazione, o almeno la permettano: così nel decreto del S. Officio, 6 aprile 1843, si ricorda che non poche formole usate dai protestanti, specie dai calvinisti di Transilvania, sono contaminate dalla limitazione escludente l'indissolubilità « contraho tecum, donec in fidelitate permanseris ».

Orbene il canone 1086 presume l'intenzione interna del contraente conforme alle parole o segni adibiti nella esterna manifestazione. Ne consegue che mentre pel rituale cattolico la presunzione sta per il consenso interno del tutto legittimo e valido, nel caso di *quegli* altri rituali acattolici, la presunzione sta invece per l'invalidità del consenso. Ma in entrambi i casi si può elidere la presunzione con la dimostrazione della verità: così, se per ipotesi,

i cattolici fossero obbligati ad adoperare la formola difettiva, e non potessero – ripeto, per mera ipotesi – provvedere altrimenti, di guisa che proprio per quella formola dovessero esprimere il loro consenso matrimoniale, nessun dubbio che sarebbero ammessi ad arrecare la prova contraria a detta presunzione, quando in base ad essa venisse comunque in contestazione la validità del loro matrimonio. Così del pari è necessario che chi usa la formola del rituale cattolico per l'espressione del suo consenso, dimostri di avere escluso o limitato con interna intenzione o condizione questo, quando voglia che quel consenso sia dichiarato nullo e inesistente. Se per esprimere la limitazione per condizione hanno seguita la procedura sopra indicata (istanza all'Ordinario, permesso di questi con le suddette norme), nessun dubbio che la prova è raggiunta col fatto stesso; e non verificandosi la condizione lecita sospensiva, cui era subordinato il consenso, si fa luogo a dichiarazione di inesistenza del matrimonio qualora la parte, non intendendo recedere dalla condizione mediante un nuovo consenso incondizionato, lo richiegga.

In ogni altro caso la prova deve fornirsi. E quale può essere? Esternamente, nell'esprimere il consenso, non si è manifestata dinanzi ai testimoni del matrimonio, alcuna intenzione o condizione, contraria o limitante il consenso. Pure si deve provare che questa limitazione o intenzione contraria *vi è stata, nel momento stesso* in cui si esprimeva il consenso secondo la formola consueta. È chiaro che non si può richiedere la prova d'una intenzione *attuale* contraria. Non si tratta evidentemente di foro interno, in cui possa starsi alla coscienza del soggetto interessato, che è l'*unico* che « in humanis » possa attestare la sua intenzione. E quale altra prova di una intenzione attuale potrebbe aversi?

Tutte le prove possibili si riducono dunque all'*antefatto*, che può ottenere non più che una conferma dal *post–factum*. Non potendosi dimostrare una intenzione attuale, si ricorre alla virtuale. E in ciò ci si riconnette alla teoria generica della confezione e amministrazione dei sacramenti, per cui è necessaria e sufficiente l'intenzione virtuale. Abbiamo un parallelo nella pratica quotidiana, per esempio della applicazione della santa messa: nel momento di celebrare non è necessaria, a tale effetto, l'attuale intenzione di applicare per Tizio: basta che, al momento precedente, anche di gran lunga precedente, per esempio, nel ricevere lo stipendio o anche il semplice incarico, si sia formulata la intenzione di applicare per lui. Una intenzione precedentemente avuta, col proposito di conservarla nell'atto relativo, e non revocata nel frattempo, costituisce appunto l'intenzione *virtuale*, e sostituisce, all'effetto di cui si tratta, l'intenzione attuale o presente all'atto, in quanto che, anche nel caso che non sia effettivamente formulata nell'atto, vi è però presente *virtute*, nei suoi effetti, se non altro per effetto stesso della sua perseveranza, non essendo stata revocata anteriormente.

Ecco dunque quello che occorre dimostrare per elidere la presunzione contraria desunta dalla manifestazione o espressione del consenso matrimoniale. Che cioè precedentemente al matrimonio, e nell'intuito di esso, si sia espresso il proposito che, nell'atto stesso di dare il consenso, si avrebbe avuta una intenzione contraria o limitativa al medesimo, proposito non revocato prima della celebrazione stessa dell'atto. Se così è, sia che nell'atto di dare

il consenso la si sia espressamente formulata *internamente*, sia che nell'atto medesimo non si sia riflettuto ad essa (purchè non si sia espressamente rivocata), deve dirsi che essa era presente *virtute*, e come tale operava contro il consenso esteriormente manifestato.

Il caso più convincente e più facile a dimostrare è quando tra le due parti contraenti sia corso in proposito un *pactum antenuptiale*: cioè una parte abbia espresso all'altra la modalità del consenso da dare internamente, e l'altra abbia accettato: i testimoni alla cui presenza si sia fatto questo patto, o che almeno abbiano saputo dagli sposi in tempo non sospetto essere stato fatto; gli scritti scambiatisi in proposito prima del matrimonio tra gli sposi, possono dare la prova sostanziale di questo patto antenuziale, che può essere confermata e corroborata da altri argomenti.

Questo però non è necessario: essendo ogni contratto *duorum in idem placitum consensus*, basta, per infirmarlo, che *una* sola parte limiti o escluda il suo consenso. Quindi non solo non è necessario che l'altra parte consenta al proposito espressole dalla comparte; ma non è neppure necessario che lo conosca. Per la prova è sufficiente che *possa conoscersi*, o per mezzo di altri che l'hanno conosciuto, o per ogni altro argomento o documento atto a far prova in foro esterno.

E ora passiamo al contenuto di questa dimostrazione. Come abbiamo veduto, attualmente, nel Codice di diritto canonico, si tratta di due forme: intenzione (c. 1086), condizione (c. 1092); veramente non è dottrina nuova: l'addentellato si trova anche nel diritto anteriore, per esempio, nel citato decreto del S. Officio ove leggesi «investigandum utrum conditio fuerit deducta in pactum, seu utrum matrimonium fuerit contractum cum prava voluntate non consentiendi in vinculum perpetuum». Nelle fonti precedenti si parla quasi sempre di condizione, anzi di pattuizione, come forma più usuale e di più facile dimostrazione, ma non si esclude certo la semplice volontà o intenzione contraria. Onde non possiamo consentire a quanti insegnano che nel canone 1086, ove si parla di intenzione si riguarda piuttosto il foro interno, non potendo una mera intenzione esser provata in foro esterno, se non riveste la forma di condizione. Ciò non ci pare esatto: che l'intenzione, anche senza rivestire la forma di condizione, fosse conosciuta al diritto anteriore, come capacissima di esser provata in foro esterno, si deduce chiaramente dalla teorica della *simulazione*, applicata o escogitata a questo proposito.

Perchè veramente, quando debba provarsi una intenzione interna contraria all'espressione esteriore, si tratta di atto esterno simulato. Il contraente usando la forma prescritta nell'espressione del consenso, attesta solennemente che vuol fare matrimonio con la comparte presente, e vero matrimonio secondo tutta la dottrina e le leggi della Chiesa, quindi comprendente tutti i tre beni del matrimonio, prole, fede, sacramento: se nel contempo vuol dimostrare che ha escluso positivamente con un proprio atto della volontà, sia pure virtuale, il matrimonio stesso, o la relazione dell'atto coniugale alla prole, o l'indissolubilità e unicità del vincolo, vuol provare una vera simulazione, sia totale, che parziale, come si suol dire, ma sempre tale da negare il matrimonio con la persona presente, secondo la dottrina e le leggi

della Chiesa. Donde si comprende tutta l'odiosità dell'intento, e le recenti disposizioni, che escludono il colpevole dall'iniziativa dell'accusa: « nemo allegans turpitudinem suam audiendus est ». Ma d'altra parte è pure interesse non solo della comparte, ma pubblico che questa simulazione sia dimostrata, e privata, dopo la prova, degli effetti e onori del vero matrimonio. E qui, non trattandosi di condizione o di fatto, la prova riesce difficilissima: la prassi canonica richiede non solo che si dimostri il proposito, prima manifestato, di compiere questa simulazione, ma che si provi di aver poi confessato sollecitamente di aver mantenuto il proposito compiendola, e di più che si indichino le cause avute per far quella simulazione, e si aggiungano altre circostanze particolari antecedenti, concomitanti e conseguenti che confermino l'esser davvero avvenuta tale simulazione, poichè trattasi di dimostrare cosa di per sè inverosimile e a cui difficilmente il giudice potrà prestar fede. Per quello che riguarda la cosa da dimostrare, praticamente può dirsi il medesimo della intenzione contraria alle proprietà essenziali del matrimonio, e della condizione contro la sostanza del matrimonio.

Le condizioni invalidanti il matrimonio non sono che quelle contro la sostanza, e le altre condizioni lecite (sia sul presente, sia sul passato, sia pel futuro) che non si siano verificate. Qui la teorica canonistica ha accettato in pieno la dottrina del diritto romano a proposito delle condizioni negli atti *inter vivos*, e particolarmente nei contratti.

Bisogna anzitutto intendersi sul concetto di condizione. Volgarmente infatti si intende per condizione di un negozio, tutto quello che può conferire a renderlo migliore: così tutti credono che *condizione* per fare un buon matrimonio, sia quella di avere una sposa o uno sposo così e così: e se non la trovano poi quale la immaginavano o l'avrebbero voluta, cominciano a querelarsi che non era a quella *condizione* che intendevano sposarsi. Ma qui non si tratta che di un « error qualitatis dans causam contractui », che, come abbiamo detto fin da principio, non ha alcuna influenza sul consenso: infatti tutti costoro sono ben consapevoli di aver fatto un valido matrimonio per quanto... disgraziato: e interrogati se nel momento di dare il consenso lo abbiano anche virtualmente limitato al caso che la sposa o lo sposo avesse quei requisiti, escludendo il consenso nel caso contrario, sinceramente debbono rispondere di no. Eppure capita di leggere scritti di causidici, in cui si difende a spada tratta che qui si tratta di *condizione* non verificata! Ciò che dimostra quanto bene sia stato detto: « nulla vis in nomine ».

Insomma la parola condizione ha due significati: uno latissimo, uno stretto: etimologicamente *cōndĭcĭŏ*, dalla radice arcaica *dĭcīre*, *deik–*, in greco δείκνυμι = dimostrare (1), significa *condimostrazione* cioè una aggiunta una determinazione, una circostanza qualsiasi: per esempio, trovarsi in buone o cattive condizioni, comperare a buone condizioni: in questo senso lato comprende tutte le determinazioni accessorie della volontà; per esempio, il

(1) Erra chi la fa derivare da *cum* e *dicere*, donde viene *condictio*, con tuttaltro senso, e tanto meno da *condo–is*, donde *conditio*: per esempio « de conditione mundi » (creazione). La prima etimologia era invocata da chi voleva che la condizione non fosse efficace se non *deducta in pactum.*, ossia *detta* insieme *con* la comparte.

termine, il *modo*, e qualsiasi altra *demonstratio* aggiunta al negozio giuridico. In senso tecnico generale *condicio* significa un evento *futuro* e *incerto* da cui facciamo dipendere il negozio giuridico, e nel nostro caso il consenso contrattuale nel matrimonio, in maniera quasi alternativa: se l'evento c'è, v'è il consenso; se non v'è l'evento, non v'è neppure il consenso. In materia di matrimonio, infatti, data l'indissolubilità, non può parlarsi di condizioni risolutive, per cui il vincolo posto in essere dal consenso venga poi a risolversi, con l'avverarsi di un evento: ma solo di condizioni sospensive, che sospendano il consenso fino al verificarsi o no dell'evento. Perciò la vera condizione, non potrebbe essere che *de futuro*; per esempio: ti sposo, se erediterai da tuo zio; bisogna aspettare la morte e l'apertura del testamento dello zio; e allora si vedrà se si è sposato, o no. Come dicemmo, la Chiesa può tollerare, anche espressamente poste, simili condizioni, ma a patto che non si verifichi intanto lo stato matrimoniale.

Come *imitazione* di questo tipo di condizione, pel nostro scopo abbiamo a considerare soltanto le condizione turpe, *contra substantiam*, e la condizione *de praesenti* o *de praeterito*: nessuna di queste può essere ammessa dalla Chiesa, poichè la prima annulla il matrimonio, l'altra lo pone in dubbio, e così rischia l'invalidità del contratto–sacramento. Ma prescindiamo dallo *ius facti*, e vediamo il *fatto* di simili condizioni, dovendo costituire il contenuto per la dimostrazione del consenso inesistente nell'atto di contrarre.

La vera condizione, in genere, non può essere *contra substantiam*: appunto come accessorio, può limitare il negozio giuridico cui è annessa, non già distruggerlo. Quindi la condizione nel senso stretto e tecnico nulla può contenere di contrario all'essenza del negozio giuridico medesimo: se lo contenesse, o non vale il negozio, o non vale la condizione. Pertanto la condidizione contraria alla sostanza del matrimonio, se deve esso valere, ossia se sia seriamente apposta e la si mantenga nell'atto del consenso, equivale a una esclusione dell'elemento essenziale cui si riferisce, e annulla il consenso stesso. Così il fondamentale canone 7, X, *de condicionibus appositis in desponsationibus*, IV, 5, pone sotto forma di condizione quello che è veramente intenzione contro la sostanza: « Si condiciones contra substantiam coniu« gii inserantur, puta si dicat [mentaliter] alteri: contraho tecum *si* genera« tionem prolis evites [contra bonum prolis] vel *donec* inveniam aliam honore « et facultate digniore [contra bonum sacramenti: indissolubilità]; vel si pro « quaestu adulterandam te tradas [contra bonum fidei], matrimonialis con« tractus... caret effectu ». Qui si ha una *intenzione* contraria, che viene espressa alla comparte in forma di *patto*: ma, come abbiamo già detto, ciò non muta intrinsecamente la cosa, solo ne rende più facile la prova.

Neppure è vera condizione quella che riguarda il presente o il passato: poichè, appunto perciò, l'evento si è già verificato o no, e quindi *in rerum natura*, non può esser dubbio il valore del matrimonio, poichè non è possibile l'ipotesi contraria al fatto già avvenuto. Ma dal fatto che l'elemento essenziale della condizione è l'*incertezza* dell'evento, e questa può continuare *apud nos* anche quando è terminata *per rerum naturam*, anche le leggi romane parlavano di *condicio conlata ad praesens tempus, vel in praeterito* (ll. 37–39 ff.

de rebus cred. XII, 1 l. 7 de manum, test., XL, 4; l. 10 §, 1 de condic. XXXV, 1): soltanto che non esiste la *sospensione* del consenso, e quindi del matrimonio; e questo sarà o non sarà *ab initio* e si manifesterà valido, o invalido quando cesserà l'incertezza soggettiva in cui siamo circa il sussistere o no del fatto dedotto in condizione.

Riguardo alle condizioni *de futuro*, poco abbiamo da osservare: deve solo avvertirsi, a proposito della specie più numerosa, quando si mette in condizione qualche prestazione della comparte, o di terzi, di osservare bene la differenza fra condizione e *modus*, essendo questo un *onus adiectum*, che non influisce nel consenso principale.

Riguardo alle condizioni contro la sostanza, segnatamente contro il triplice bonum: *a*) il *bonum prolis* deve escludersi in maniera assoluta, e non limitatamente, perchè possa dirsi invalido il consenso: se v'è la limitazione, per esempio, di tempo, sia determinata (per esempio, nei primi tempi del matrimonio) sia indeterminata (per esempio, finchè non miglioreranno le nostre condizioni economiche) non si intende escluso il *diritto*, ma limitato l'*esercizio*; e *esse rei non pendet ab eius usu*. Essendo non la prole, ma l'*intentio prolis*, *necessarissimum in matrimonio*, anche il subordinare il consenso a future pratiche di onanismo coniugale, pure abusando di atti sessuali, dovrà dirsi una negazione di diritto, piuttosto che un abuso di esercizio.

Riguardo al *bonum fidei*, cioè al proposito di fare, o permettere o incitare all'adulterio, è molto più accuratamente da distinguere se si tratti di vera condizione, o di *modus*; potendo benissimo prestarsi il consenso al matrimonio, con la concomitante volontà, o malo proposito di non serbar fede all'obbligo contratto con esso. Nel dubbio, poichè per ordinaria contingenza, chi non vuol serbar fede non si trova punto necessitato a respingere l'obbligo, si presume qui che il contraente abbia solo il proposito di *peccare contra sextum et nonum* e non di negare il consenso al matrimonio su questo punto.

Riguardo invece al *bonum sacramenti* non vi è da fare questa distinzione: si tratta, infatti, della indissolubilità del matrimonio. Se alcuno dice: voglio il matrimonio, ma non voglio l'indissolubilità, ossia, « se il matrimonio è indissolubile, non voglio il matrimonio », non è a ricercare altro. Basterà accertarsi che non si tratti di semplice errore per cui alcuno *creda* che il matrimonio sia dissolubile, non bastando questo, come abbiamo detto, per negare il consenso al matrimonio indissolubile. Solo osserviamo che non è *non* volere il matrimonio indissolubile, proporsi ciò nonostante di servirsi del divorzio civile, non solo per compire una separazione legale lecita, ma anche per contrarre un altro legame, che, nella propria coscienza, non può considerarsi che come adulterio successivo. Prescindendo da ciò, resta vera la comune dottrina che quando si esclude il *bonum sacramenti*, non è da ricercarsi se si esclude il diritto, o non piuttosto s'ammetta l'abuso di esercizio; o in altri termini, se uno voglia non assumere l'obbligazione ma piuttosto non adempiere l'obbligazione.

In quanto infine alle condizioni *de praeterito* o *de praesenti*, che si pretendano non verificate, e quindi invalido il consenso prestato subordinatamente ad esse, bisogna ben guardare, se, come nel più gran numero dei casi, non sussista piuttosto un semplice « error qualitatis dans causam con-

tractui », e una volontà meramente interpretativa: « se avessi saputo, non avrei sposato », al che deve rispondersi appunto « non hai saputo, quindi hai sposato ». Il criterio da adoperarsi a ciò consiste principalmente nella *incertezza* soggettiva in cui deve trovarsi chi appone una condizione, per evitare il pericolo nascosto appunto in questa incertezza. Se dalle indagini prima fatte risulta che il contraente aveva deposto ogni dubbio, e credeva fermamente al verificarsi di quello che cercava, e con tale erronea certezza ha fatto il matrimonio, cade ogni prova di consenso comunque condizionato. Se resta il dubbio indiretto, per esempio, su la veridicità di chi ha fornito le notizie rassicuranti; allora può restare soltanto la probabilità di un consenso condizionato. La prova però si raggiunge solo nella dimostrazione di una intenzione virtuale, come abbiamo spiegato. Ma a questo scopo è necessario dimostrare di aver considerato il da farsi *nel momento* del consenso: per lo più invece la condizione non riguarda il momento del consenso, ma un momento anteriore: per esempio, dicendosi: « se *so* che non sei sana, ti abbandono, rompo ogni trattativa » espressione che manifestamente non può essere equivalente a questa « ti sposerò se sei sana, altrimenti no ».

Bastino queste osservazioni pratiche per dimostrare sinteticamente da una parte la ragionevolezza e necessità della indagine sulla nullità del matrimonio per mancanza di consenso, e dall'altra la cura diligente e metodica che la dottrina canonistica mette in opera in questa difficile indagine onde evitare ogni pericolo di sciogliere quel che Dio ha legato. Ci piace concluderle con le auree parole di uno fra i più illustri giureconsulti odierni, il prof. Carusi, dell'Università di Roma, che scrive: « La dottrina canonica qui corrisponde perfettamente ai principii fondamentali della validità del consenso: dove esso è *tutto* nella costruzione del rapporto, ed è *irrivedibile*, giustizia e logica chiedono che esso realmente e seriamente esista. Altrimenti si riduce mostruosamente il matrimonio a un negozio *formalistico* nel più rigido e peggiore dei sensi di questo attributo. Si crede con questo di salvaguardare la saldezza del vincolo, limitandosi all'effetto empirico; ma non ci si accorge di ferire la sostanza e ragion d'essere del suo fondamento. Se il giudizio di nullità si fa come si deve (seguendo le regole canoniche), non un sol caso di vero matrimonio può essere annullato. Ma se il giudizio si abolisce perchè è delicato, tutti i casi di pseudo-matrimoni restano sanati, a turbare la vita delle vittime e ad offuscare la santità e la stessa serietà dell'istituto ».

Anche il sen. prof. V. Scialoja, tutt'altro che tenero per la dottrina canonica, scriveva (« Negozi giuridici », Roma, 1907, p. 216). « Pare che l'opinione dei nostri civilisti ritenga non apposta la condizione e il matrimonio valido: cosa che ci pare abbastanza strana, e non conforme ai principii del diritto, specialmente nel caso di condizioni contrarie all'essenza stessa del matrimonio, come quelle contemplate nel testo canonico ».

LEGGI CIVILI-ECCLESIASTICHE

TESTO UNICO (1)

Legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

CAPO I.

Assegni supplementari di congrua ed assegni per spese di culto a favore dei parroci.

Art. 1.

Art. 28, n. 4, legge 7 luglio 1866, n. 3036. – Art. 3, legge 30 giugno 1892, n. 387. – Art. 1, legge 4 giugno 1899, n. 191. – Art. 1, decreto-legge luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 396. – Art. 1, decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 655. – Art. 1, decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156. – Art. 1, Regio decreto-legge 19 settembre 1921, n. 7289. – Art. 1, Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1409. – Art. 1, Regio decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521. – Art. 1, Regi decreti-legge 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636. – Art. 1, Regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 726. – Art. 1, lettera *a*), Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. – Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1315. – Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di lire 3500 dal 1° aprile 1925.

Il limite anzidetto è di lire 900 dal 1° luglio 1899, di lire 1000 dal 1° febbraio 1918, di lire 1500 dal 1° luglio 1919 e di lire 2500 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Art. 2.

Art. 28, n. 4, legge 7 luglio 1866, n. 3036. – Art. 1, Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. – Art. 1, lettera *a*), Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.

Ai titolari di parrocchie aventi nella propria circoscrizione una popolazione permanente inferiore a 200 abitanti è dovuto l'intero supplemento di congrua nel solo caso che, a giudizio dell'amministrazione del Fondo per il culto, concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni. In difetto di esse il supplemento medesimo viene ridotto di una somma non eccedente il terzo del limite della congrua.

(1) Approvato con Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e promulgato nella « Gazzetta Ufficiale » del 23 marzo 1931 col numero di pubblicazione 491.

Contro le relative determinazioni è ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, che delibera con provvedimento definitivo.

Art. 3.

Articoli 1 e 2 legge 4 giugno 1899, n. 191. – Articoli 1, 8 e 9, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Articoli 1 e 4, Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. – Art. 1, lettera *a*), Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364.

L'assegno supplementare di congrua viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto ed è concesso a seguito di domanda del parroco, previo accertamento dei redditi del beneficio, al netto delle passività patrimoniali, delle imposte e tasse, e degli oneri indicati nei successivi articoli.

Nei redditi di cui sopra sono compresi anche i proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale, gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco percepisca da qualunque amministrazione pubblica o da enti e corpi morali sia ecclesiastici che laicali, nonchè le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili.

Art. 4.

Art. 2, legge 4 giugno 1899, n. 191. – Art. 4, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 4, Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. – Art. 2, Regio decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 4, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. – Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

L'accertamento del reddito netto beneficiario è eseguito in base alla situazione patrimoniale al 1° luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a quella data anche se l'assegno sia dovuto per un periodo di tempo anteriore, o altrimenti alla data di decorrenza dell'assegno, di cui all'articolo 82, tenendo conto delle variazioni e trasformazioni avvenute successivamente per cause permanenti nell'asse patrimoniale del beneficio, con decorrenza, agli effetti del supplemento di congrua, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono.

Art. 5.

Art. 2, regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

La liquidazione delle attività e delle passività del beneficio ha luogo prendendo per base la situazione patrimoniale di esso presentata dal parroco, e l'accertamento della medesima da parte dell'amministrazione è fatta con le norme contenute negli articoli seguenti qualunque sia il periodo di tempo cui la liquidazione si riferisca e tenendo presente:

a) l'ultima denunzia presentata, assentita e definitivamente approvata agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, o la liquidazione suppletiva, eseguita d'ufficio, ed in vigore al 1° luglio 1920 o alla data di nomina del nuovo investito;

b) il verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalità beneficiarie;

c) gli accertamenti dei redditi già eseguiti dagli uffici distrettuali delle imposte;

d) ogni altro elemento di cui l'amministrazione sia in possesso, o che ritenga necessario richiedere all'interessato.

Art. 6.

Art. 5, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 7, Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. – Art. 3, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 5, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Il reddito dei beni immobili si desume di regola dai contratti di locazione in corso al 1° luglio 1920, o alla data di nomina del nuovo investito, e in difetto di essi viene stabilito con i criteri indicati nell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, sulla tassa di manomorta.

Tuttavia se si abbia motivo di dubitare che il reddito risultante dai contratti di locazione, o quello presunto secondo i criteri sopraccennati non corrisponda, per qualsiasi causa, alla effettiva produttività degli immobili, l'amministrazione del Fondo per il culto può promuovere una stima a cura dell'Ufficio tecnico di finanza, da valere come uno degli elementi da prendere a base della liquidazione ai sensi dell'articolo 5.

Ove i risultati dell'accertamento tecnico superino di un quinto il reddito dichiarato dall'investito, ne viene data comunicazione all'investito medesimo, il quale nel termine di 60 giorni può presentare le eventuali e documentate sue osservazioni.

È ammesso in tal caso l'accordo circa il valore da attribuirsi al reddito immobiliare, con le modalità e gli effetti stabiliti nell'articolo 65, limitatamente al reddito stesso.

Art. 7.

Art. 6, regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Non entrano nel computo delle attività il reddito presunto della casa parrocchiale, nè quello dell'annesso orto o giardino destinati all'uso personale dell'investito.

Se la casa, orto o giardino fossero dati in tutto o in parte in locazione è computato fra le attività il reddito corrispondente.

Art. 8.

Art. 3, regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Nella determinazione dei redditi costituiti da annualità o altre prestazioni periodiche provenienti da impiego di capitali, da enfiteusi, da censi, o da altro titolo, non si tiene conto di quelli che fossero estinti, o divenuti inesigibili, semprechè siano presentati in originale o in copia autentica i titoli, gli atti ed i documenti comprovanti la estinzione, o la inesigibilità.

Dell'aumento del quinto delle prestazioni perpetue in danaro, stabilito dall'articolo 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998, si tiene conto, agli effetti della liquidazione, con la decorrenza stabilita nell'articolo 4.

Art. 9.

Art. 6, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Le prestazioni attive corrisposte in generi o derrate devono essere calcolate in una somma in danaro corrispondente alla media delle mercuriali del comune o, in difetto, della Camera di commercio della provincia relative al triennio 1918, 1919, 1920, per le parrocchie provviste di titolare al 1° luglio 1920, o altrimenti al triennio anteriore alla data di nomina del nuovo investito.

Art. 10.

Art. 28, n. 4, legge 7 luglio 1866, n. 3036. – Art. 1, legge 4 giugno 1899, n. 191. – Art. 7, Regio decreto 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 8, Regio decreto–legge 2 ottobre 1921, n. 1409. – Art. 4, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Articoli 6 e 7, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono calcolati, salvo che il parroco li abbia dichiarati in un ammontare maggiore nella situazione patrimoniale di cui all'articolo 5, in rapporto alla popolazione della parrocchia, ed in ragione di lire 30 fino a 500 abitanti, di lire 50 fino a 1000, e con l'ulteriore aumento di lire 50 per ogni 1000 abitanti fino alla popolazione di 6000 e successivamente di lire 100 per ogni 2000 abitanti in più, e non oltre un massimo di lire 900.

Art. 11.

Art. 10, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 6, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Sono considerate passività patrimoniali gli interessi di capitali, i censi, i canoni, i livelli ed in generale le annualità passive gravanti sul beneficio parrocchiale.

Le prestazioni passive corrisposte in generi o derrate devono essere calcolate in una somma in denaro da determinarsi con le norme dell'articolo 9.

È applicabile alle prestazioni passive perpetue in denaro l'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 12.

Art. 18, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 9, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 18, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Le imposte sui terreni e sui fabbricati sono calcolate sulla media del triennio di cui all'articolo 9, sempre quando il reddito degli immobili cui si riferiscono non sia stato calcolato al netto con i criteri indicati nell'ultimo alinea dell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, sulla tassa di manomorta.

Viene tenuto conto anche delle imposte sul fabbricato della casa canonica e sull'orto o giardino annesso, nonchè dell'imposta sui redditi agrari,

delle tasse e dei contributi stradali, per arginatura di fiumi, fossi e canali ed in genere di ogni altro contributo imposto per legge a carico dei proprietari di terreni o fabbricati, purchè siano a carico dell'investito senza diritto la rivalsa.

Non sono invece ammissibili fra le passività l'imposta complementare sul reddito, la tassa sui domestici, sul valore locativo, e in genere tutti i tributi di carattere personale e familiare.

Art. 13.

Art. 19, regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

L'imposta di ricchezza mobile sulle rendite prebendali e sui proventi casuali (esclusi quelli delle messe avventizie), è riconosciuta nei limiti della somma dovuta e pagata dall'investito al 1° luglio 1920 per i benefici provvisti di titolare a quella data, o, altrimenti, della somma dovuta e pagata alla data di nomina del nuovo investito, sempre quando le rendite gravate siano computate nell'attività della liquidazione.

Art. 14.

Art. 4, legge 4 giugno 1899, n. 191. – Art. 21, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 1, Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415.

La tassa di manomorta viene ammessa fra le passività limitatamente al periodo anteriore al 1° gennaio 1924 nella somma effettivamente corrisposta.

Art. 15.

Articoli 11 e 18, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 10, Regio decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409.

Sono compresi fra le passività, nell'ammontare corrisposto al 1° luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica, nonchè la quota di concorso dovuta anteriormente al 1° luglio 1929.

Art. 16.

Art. 9, lettera *c*) ed art. 17, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 9, Regio decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409.

L'annua spesa delle riparazioni ordinarie è determinata nella seguente misura:

a) in ragione del 5 per cento sul reddito dei fondi rustici ai quali sono annessi fabbricati colonici;

b) in ragione del 20 per cento sul reddito lordo dei fabbricati urbani;

c) in ragione del 30 per cento sul reddito lordo degli opifici.

La spesa delle riparazioni della casa canonica è determinata nella misura del 20 per cento sul reddito reale, se data in fitto, o sul reddito presunto agli effetti delle imposte.

L'ammissione fra le passività non può avere luogo quando l'onere delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita al netto, con i criteri indicati nell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271.

Art. 17.

Articoli 11 e 12, regolamento 2 agosto 1899, n. 350. – Art. 5, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 8, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

La spesa per i vice–parroci, coadiutori, o cappellani, aventi obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco è ammessa quando concorrano le seguenti condizioni:

1° che si tratti di ufficio continuativo istituito da decreti e provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, civilmente riconosciuti, ovvero esistente per ininterrotta consuetudine anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036, salvo per le parrocchie in chiese già collegiate, ricettizie e comunie curate, i membri delle quali siano tutti deceduti o divenuti inabili a prestare il servizio di coadiuvazione cui erano tenuti;

2° che a giudizio insindacabile dell'amministrazione non sia venuta meno la necessità della funzione, per sopravvenute variazioni nelle precedenti condizioni della parrocchia rispetto sia alla popolazione, sia all'estensione del suo territorio, sia alle difficoltà delle comunicazioni;

3° che l'onere sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche, o laicali, o del comune, o del patrono, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Può essere anche ammessa fra le passività, posteriormente all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, la spesa per un vice–parroco, coadiutore, o cappellano che abbia conoscenza della lingua localmente in uso, sempre che ne sia riconosciuta la necessità sia dall'autorità ecclesiastica che da quella civile.

L'ammontare della spesa da ammettersi in tutti i casi suddetti è determinata dall'amministrazione del Fondo per il culto, tenendo conto principalmente delle circostanze di cui al n. 2, ed in misura non inferiore a lire 500 e non superiore a lire 1000.

Pel periodo anteriore al 1° luglio 1925 è ammessa fra le passività soltanto la spesa effettivamente sostenuta dal parroco, purchè non superiore a lire 500.

Art. 18.

Art. 9, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Quando l'onere pel vice–parroco, cappellano o coadiutore non sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale, può essere incluso fra le passività, alle condizioni di cui all'articolo precedente, un supplemento di retri-

buzione pari alla differenza fra l'ammontare del reddito netto del beneficio del coadiutore e degli assegni dovutigli da altri enti o privati ed i limiti minimo e massimo ivi stabiliti.

Art. 19.

Art. 14, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 6, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Articoli 14, 15 e 16, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, è ammessa fra le passività una somma a titolo di indennità di alloggio.

Tale somma deve essere stabilita, per una casa adatta allo scopo, avuto riguardo alla media dei prezzi locali, in misura non inferiore a lire 300 nè superiore a lire 600 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di comuni con popolazione che non ecceda i 50.000 abitanti, e non inferiore a lire 600 nè superiore a lire 1200 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Art. 20.

Art. 16, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 8, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Articoli 14, 15 e 16 Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Fra le passività sono compresi gli oneri religiosi e i pesi di culto, legati pii e simili, che gravino su determinate rendite patrimoniali del beneficio, sugli assegni e rendite accennate nell'articolo 3, oppure sulla casa canonica.

La spesa relativa è determinata in base a quella sostenuta al 1° luglio 1920, quando si tratti di enti provvisti di titolare in quel tempo o, altrimenti alla data di nomina del nuovo investito, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa.

Tale spesa non può superare l'importo netto della rendita gravata dall'onere e compresa fra le attività beneficiarie nella liquidazione di congrua.

Qualora trattisi di oneri gravanti sulla casa canonica, la spesa da detrarsi non può superare il reddito della medesima presunto agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Art. 21.

Art. 2, legge 4 giugno 1899, n. 191. – Art. 9, lettera *b*), e art. 11, regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Fra gli oneri deducibili vanno pure compresi, quando siano effettivamente corrisposti dall'investito:

a) il cattedratico;

b) il seminaristico, quando dipenda da consuetudine anteriore al 13 maggio 1871, o da provvedimento dell'autorità ecclesiastica, civilmente riconosciuto.

La relativa spesa è fissata nell'ammontare corrisposto al 1° luglio 1920, quando si tratti di enti provvisti di titolare in quel tempo, o, altrimenti alla data di nomina del nuovo investito, ma quella inerente al seminaristico in nessun caso può superare il 5 per cento del reddito netto beneficiario risultante dalla liquidazione di congrua.

Art. 22.

Art. 17, regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Non sono computabili fra le passività le spese per riparazioni straordinarie di beni immobili, nè le quote di ammortamento per sorte ed interessi di debiti contratti per la gestione patrimoniale del beneficio, per la esplicazione dei fini dell'ente, o per qualsiasi altra causa, anche se tali debiti siano stati legalmente autorizzati.

È fatta eccezione per i mutui per miglioramento agrario stipulati ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, o anche anteriormente per finalità conformi a quelle indicate nel detto articolo. In tal caso è consentito di ammettere fra le passività, fino alla loro integrale estinzione, le quote di ammortamento per sorte ed interessi, nei limiti del maggior reddito ottenuto e computato fra le attività.

Art. 23.

Articoli 13 e 15 regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Non sono nemmeno computabili fra le passività:

a) le pensioni o assegni vitalizi di qualsiasi natura, costituiti con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica anche se muniti di civile riconoscimento;

b) gli oneri che si identificano coi fini dell'ente;

c) le spese di carattere personale dell'investito.

Art. 24.

Art. 2, legge 4 giugno 1899, n. 191. – Articoli 15 e 28, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 1, decreto luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396. – Art. 1 decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 655. – Art. 1, decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156. – Art. 2, Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. – Art. 1, Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. – Art. 19, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. – Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1315.

Salvo il disposto dell'articolo 20, non sono comprese fra le passività le spese per la manutenzione degli edifici sacri e le spese di culto in genere, ma per queste ultime viene concesso all'investito, con la stessa decorrenza del supplemento di congrua, un assegno pari al 15 per cento della congrua, non tenuto conto della riduzione del ventesimo, di cui all'articolo 76.

Tale assegno non è dovuto se alle spese suddette provvedono integralmente enti, o corpi morali o privati obbligati a sostenerle, ma se i medesimi vi

provvedono soltanto in parte con corresponsione di assegni o con erogazione diretta di somme, sia sotto la denominazione di spese di culto, di ufficiatura, o per il servizio della chiesa, sia sotto qualsiasi altra denominazione, è dovuta all'investito la differenza fra il 15 per cento del limite della congrua e gli assegni e le somme di cui sopra.

Art. 25.

Art. 13, Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. – Art. 19, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Qualora enti, o corpi morali, o privati siano obbligati limitatamente ad alcune delle spese di culto che saranno determinate nel regolamento, ovvero a carico dell'investito ricadano solo alcune di esse in virtù di antiche disposizioni tuttora in vigore, l'assegno per spese di culto viene stabilito dall'amministrazione con criterio discrezionale, entro i limiti di cui all'articolo precedente.

Quando invece il beneficio abbia un reddito annuo netto eccedente il limite della congrua e l'investito sostenga tuttavia un onere per spese di culto, il corrispondente assegno gli viene concesso a termini e nei limiti di cui all'articolo ed al comma precedente, dedotta però l'eccedenza di cui sopra.

L'assegno per spese di culto, non è soggetto ad imposte e la relativa liquidazione non è suscettibile di revisione se non in caso di sopravvenienza alla parrocchia di nuovi cespiti, o di variazioni nel concorso da parte di privati, enti, o corpi morali obbligati.

Art. 26.

Art. 36, regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Ove un beneficio sia retto, congiuntamente o alternativamente, da due o più titolari si fa luogo alla concessione di un solo assegno supplementare di congrua.

Art. 27.

Art. 29, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. – Art. 1, Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827. – Art. 18, del Concordato con la Santa Sede reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810.

Ai parroci che siano ammessi a cumulare più benefici parrocchiali suscettibili di supplemento di congrua spetta, a decorrere dal 30 gennaio 1926, un solo assegno supplementare con diritto ad opzione.

Qualora però, con provvedimento dell'autorità ecclesiastica posteriore all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, vengano raggruppate, in via provvisoria o definitiva, più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno, o più vice-parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, saranno corrisposti tanti distinti assegni quanti sono quelli dovuti alle singole parrocchie a norma delle presenti disposizioni.

Nulla però è dovuto ai vice-parroci o coadiutori chiamati a coadiuvare l'unico parroco della parrocchia unita ai termini del comma precedente.

A decorrere dal 19 giugno 1927, ai parroci, i quali siano anche investiti di una o più vicarie curate autonome, può essere concesso soltanto un secondo assegno a condizione che il cumulo dei due assegni non superi il limite della congrua parrocchiale.

Quanto alle spese di culto, saranno in ogni caso corrisposti tanti distinti assegni, quanti sono i benefici per i quali siano dovuti in conformità degli articoli 24 e 25.

CAPO II.

Assegni supplementari di congrua ed assegni per spese di culto a favore dei vicari e cappellani curati autonomi e indipendenti.

Art. 28.

Art. 3, n. 1, Regio decreto–legge 2 febbraio 1922, n. 164. – Art. 6, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. – Art. 1, Regio decreto–legge 15 novembre 1922, n. 1521. – Art. 1, Regi decreti–legge 9 luglio 1923, n. 1635, e 1636. – Art. 1, Regio decreto–legge 10 aprile 1924, n. 726. – Art. 1, lettera *c*), Regio decreto–legge 31 marzo 1925, n. 364. – Art. 3, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13. – Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1315. – Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

Ai vicari ed ai cappellani curati investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, è dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di lire 2000 dal 1° aprile 1925.

Il limite anzidetto è di lire 1500 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Sono esclusi dalla concessione dell'assegno gli investiti, che, pur avendo la denominazione di vicari o di cappellani curati, esercitino, per espressa disposizione dell'atto di fondazione o della bolla di nomina, funzioni di coadiutori, salvo per i medesimi l'eventuale applicazione degli articoli 17 e 18 nei confronti del parroco.

Art. 29.

Art. 11, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Per le vicarie e le cappellanie curate che abbiano meno di 200 abitanti è applicabile l'articolo 2.

Art. 30.

Art. 8, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. – Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

È dovuta ai vicari e ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25 ed a titolo di concorso nelle spese di culto, o per il servizio della chiesa, il 15 per cento sulla congrua di lire 1500 dal 1° luglio 1920 e di lire 2000 dal 1° aprile 1925.

Art. 31.

Art. 29, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. - Art. 1, Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827.

A decorrere dal 19 giugno 1927, ai vicari e cappellani curati investiti di più benefici della stessa specie può essere concesso non più di un secondo assegno a titolo di supplemento di congrua, a condizione che il cumulo dei due assegni non superi il limite della congrua parrocchiale. Per le spese di culto, invece, possono essere accordati tanti assegni distinti quanti sono i benefici per i quali siano dovuti.

Art. 32.

Articoli 6, 9 e 28, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Sono applicabili ai vicari e cappellani curati le disposizioni del capo I relative alla domanda e all'accertamento delle attività e passività, in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel presente capo.

Non è però ammessa fra le passività del beneficio alcuna spesa per assistenza e coadiuvazione, nel caso di vicarie e cappellanie che abbiano meno di 3000 abitanti.

CAPO III.

Assegni supplementari di congrua a favore dei canonici e beneficiati minori dei capitoli cattedrali.

Art. 33.

Art. 3, n. 2, Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164. - Art. 13, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. - Art. 1, Regio decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521. - Art. 1, Regi decreti-legge 9 luglio 1923, n. 1635, e 1636. - Art. 1, Regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 726. - Art. 1, lettera *c*), n. 2, Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. - Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1315. - Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° aprile 1925 al limite:

di lire 4000 per i canonici investiti delle prime due dignità;

di lire 3500 per i canonici investiti di altra dignità, o degli uffici di teologo e di penitenziere;

di lire 3000 per i canonici semplici;

di lire 2000 per i beneficiati minori comunque denominati.

Dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925 i limiti anzidetti sono:

di lire 3000 per i canonici investiti di dignità, o degli uffici di teologo o di penitenziere;

di lire 2500 per i canonici semplici;
di lire 1500 per i beneficiati minori.

Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiati minori non superiore a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione.

Art. 34.

Art. 3, n. 2, Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164. – Articoli 13, 14 e 28, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

L'assegno supplementare di congrua di cui all'articolo precedente viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto, ed è concesso a seguito di domanda dell'investito, previo accertamento delle rendite, al netto delle imposte e tasse, delle passività patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti, a termini e con i criteri di cui al capo I, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 35.

Art. 13, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo è fatto tenendo conto:

a) delle rendite proprie della prebenda del canonicato o del beneficio minore, se esistano separate dalla massa;

b) della quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio 1918-1919-1920;

c) della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto;

d) delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune.

Art. 36.

Articoli 13 e 14, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Sono ammessi fra le passività gli oneri religiosi e i pesi di culto, legati pii o simili, che gravino su determinate rendite patrimoniali e su quelle accennate nell'articolo 35 lettera *d*). Il relativo importo è determinato con le norme e nella misura di cui all'articolo 20.

Qualora gli oneri e pesi di cui sopra gravino sulla rendita globale della massa comune, rimasta al capitolo cattedrale dopo l'applicazione delle leggi 15 agosto 1867 n. 3848, 11 agosto 1870, n. 5784 allegato *P* e 19 giugno 1873, n. 1402, articolo 25, e al capitolo stesso non sia possibile dimostrare in modo specifico quale sia il cespite attualmente gravato da ciascun legato, può comprendersi fra le passività una somma da stabilirsi a criterio discrezionale dell'amministrazione, sentito il proprio Consiglio, in misura però non superiore a quella ammessa eventualmente dal Demanio dello Stato all'attuazione delle leggi di cui sopra.

Art. 37.

Art. 15, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. – Art. 7, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 17 Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Se le spese per la ufficiatura e la manutenzione ordinaria della cattedrale sono obbligatoriamente ed effettivamente a carico in tutto o in parte del capitolo, è ammessa fra le passività una somma da stabilirsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sentito il proprio Consiglio, a titolo di concorso nelle spese anzidette, con riguardo alla importanza della chiesa e della sede, nonchè alla entità dell'onere e del reddito patrimoniale netto del capitolo stesso.

Art. 38.

Art. 15, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

La tassa di manomorta sulle rendite patrimoniali della massa comune, computate nelle attività è ammessa nella liquidazione, anche oltre il 31 dicembre 1923, se effettivamente corrisposta, nell'ammontare dovuto al 1° luglio 1920.

Non sono computabili, invece, la spesa per l'abitazione dei canonici o beneficiati minori, quella per la messa conventuale e quelle per la coadiuvazione, assistenza, supplenza, amministrazione e simili.

Art. 39.

Art. 17, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. – Art. 15, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 28, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Il canonico, che eserciti in pari tempo l'ufficio di parroco nella cattedrale o in altra chiesa parrocchiale unita e incorporata al canonicato, ha diritto a conseguire un unico supplemento fino al limite della maggiore somma della congrua stabilita per i rispettivi uffici.

Gli è data facoltà di scelta, o per la liquidazione del supplemento di congrua canonicale in base alle rendite che percepisce per le funzioni di canonico, oppure per la liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale in base alla quota curata e altre rendite e proventi, che gli pervengono per le funzioni di parroco. Però l'assegno per spese di culto, qualora spetti, deve essere corrisposto nel solo caso che l'investito opti per la congrua parrocchiale, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 24 e 25.

Nel caso che l'investito di cui sopra ritragga, in una delle due qualità, una rendita netta di lire 4000, non gli è dovuto alcun supplemento di congrua nè come canonico, nè come parroco.

Art. 40.

Art. 15, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 28, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Qualora la cura delle anime risieda nel capitolo e sia esercitata in atto dai canonici cumulativamente, o a turno, o per mezzo di vicari curati, il supplemento di congrua parrocchiale, oltre l'assegno per spese di culto, è dovuto direttamente al capitolo.

La liquidazione del suddetto supplemento viene effettuata avendo riguardo alle sole rendite ed ai proventi casuali inerenti alla cura delle anime ai termini e nei limiti di cui al capo I.

Fra le passività della liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale non è ammmessa alcuna spesa per onorario al sacerdote che eserciti in atto la cura delle anime.

Art. 41.

Art. 29, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. - Art. 1, Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827.

Al canonico o beneficiato minore investito dall'autorità ecclesiastica anche di altro beneficio suscettibile di supplemento di congrua, spetta un solo assegno supplementare, con facoltà di opzione.

Tuttavia a decorrere dal 19 giugno 1927, quando uno dei benefici consista in una vicaria o cappellania curata autonoma, può essere concesso un secondo assegno, ma il cumulo dei due assegni non può superare il limite della congrua stabilito dal precedente articolo 33.

Quanto alle spese di culto, l'investito ha diritto a conseguire tanti distinti assegni, quanti sono i benefici per i quali siano dovuti in conformità degli articoli 24 e 25.

Art. 42.

Nella determinazione del seminaristico da ammettersi fra le passività non viene tenuto conto delle rendite per distribuzioni corali di cui alla lettera *c*) dell'articolo 35.

(*Continua*).

RECENSIONI

GABRIELE LEDOS, *Santa Geltrude* (1256-?1303). Nuova ristampa. - Roma, Desclée e C. Editori Pontifici. Un volume in-16° di pag. 208. L. 5.

Assai opportuna è stata la ristampa di questa sobria ma profonda biografia della grande mistica tedesca del sec. XIII dettata da Gabriele Ledos. In essa infatti oltre a un quadro storico assai dottamente tracciato sulle condizioni culturali della Germania di quel tempo, sopratutto nei riguardi dell'educazione femminile si ha attraverso gli scritti mistici della santa una così efficace ricostruzione della sua vita devozionale, che la lettura ne riesce oltremodo profittevole alla pietà. Si aggiunga che santa Geltrude fu la precorritrice, in pieno secolo XIII, della devozione al Sacro Cuore, di quella devozione che quattro secoli dopo, grazie a santa Margherita Alacoque doveva assumere uno sviluppo così grandioso e universale nella Chiesa. A questo proposito il cap. V.: *L'Araldo dell'amor divino e la teologia del Sacro Cuore* riesce oltremodo istruttivo.

D. CELESTINO BORDONI, *« L'Aquila di Ippona »: Sant'Agostino.* Foligno, Sbrozzi, 1931.

Compendiare in poche pagine la storia della vita, veramente meravigliosa, di un santo eccezionale, come sant'Agostino, era cosa tutt'altro che facile; ma l'A. ha saputo, con grande abilità, ottenere l'intento riassumendo con bravura le vicende del Santo d'Ippona e ne ha lumeggiato la grande figura, precisandone il multiforme carattere.

« Il fanciullo ribelle », il « peccatore », lo « studioso », il « professore sapiente e irrequieto », passano dinanzi ai nostri occhi, in altrettanti capitoli, con rapidi e precisi ricordi. Seguiamo poi il « convertito » al « fonte battesimale ». Successivamente lo troviamo « a Roma », poi « in patria », prete e vescovo, modello di ogni apostolica virtù.

L'A. parla di sant'Agostino con la cognizione che di lui si è acquistata studiandone le opere. Delle più famose di queste, *La città di Dio* e *Le confessioni*, ci espone la storia e lo spirito informatore. Figura sublime, che illumina tutta la vita del Santo è quella della madre, Monica, alla quale l'A. dedica l'ultimo smagliante capitolo del suo libro.

E tutto ciò il B. espone con una simpatica forma, quasi giornalistica, semplice e concettosa ad un tempo; in quella forma, cioè, che non nasconde la sostanza: ma la presenta sotto un aspetto gradevole ed istruttivo.

Il libro del B. avrà la fortuna che merita, e sopravviverà come ricordo veramente storico delle attuali solennità per il 15° centenario del Grande Dottore della Chiesa.

T. V.

ANGRISANI sac. teol. G., *Il Cardinale Giuseppe Gamba.* Torino, Marietti 1930. In-8° p. VIII-280, ill. L. 5.

Rapida, ma pur compiuta, chiara e distinta rassegna di tutta la vita del compianto E.mo Arcivescovo di Torino, che qui ci appare davvero come una quotidiana ascensione di virtù, di opere e di gloria verace. Essa farà bene non soltanto ai sacerdoti, ma anche ai soci dell'Azione cattolica e della Gioventù per cui il pio cardinale tutto si spese.

IN FAMIGLIA

Con l'anno 1930 il nostro amatissimo Editore AUGUSTO ZUCCONI ha compiuto il suo XL di esercizio librario, dacchè gli fu affidata la filiale di Roma della Casa Desclée, che egli ha saputo elevare con costante e solerte opera a vero centro di vita intellettuale ecclesiastica nella Capitale del mondo cattolico. Avendo egli presentato il 12 gennaio, quando fu ricevuto in speciale Udienza dal Santo Padre, un magnifico *Messale* splendidamente rilegato, Sua Santità si degnò vivamente complimentarlo per i suoi successi, particolarmente per l'edizione della *Storia dei Papi*, del compianto D. PASTOR, che gli sta tanto a cuore, e del nostro Periodico, impartendo una speciale *benedizione Apostolica* a tutti i membri, collaboratori e clienti della Casa. In seguito fece rimettere al sig. AUGUSTO ZUCCONI, il Breve Apostolico, che lo nomina *motu proprio*, *Commendatore dell'Ordine di San Gregorio Magno. Ad multos annos!*

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16